

SPECIALE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - RITA

COSA E' RITA?

La **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** è l'erogazione frazionata del capitale che l'iscritto ha maturato nel fondo pensione, che viene suddiviso in "rate" e versato per il periodo compreso tra il momento in cui il fondo ha accettato la richiesta dell'interessato ed il raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 66 anni e 7 mesi, dal 01/01/2019 67 anni).

CHI PUO' CHIEDERLA?

Gli iscritti al fondo pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

- A. La prima ipotesi è quella relativa al lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi (per cui, in pratica, è necessario avere almeno 62 anni); inoltre, l'iscritto deve avere maturato alla data di presentazione della domanda almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.
- B. Per rientrare nella seconda categoria degli aventi diritto alla "RITA" è necessario invece avere maturato un periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi: in questa seconda ipotesi non è richiesto alcun requisito contributivo minimo, mentre da punto di vista anagrafico è necessario che il richiedente maturi l'età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi (quindi, abbia almeno 57 anni).

Condizione comune alle due situazioni sopra descritte sono:

1. Aver maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo Pensione;
2. Aver cessato l'attività lavorativa

La condizione dei 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza deve essere dimostrata con la presentazione di un Estratto Conto Integrato INPS.

La condizione dei 24 mesi di inoccupazione deve essere dimostrata con la certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Occupazione (ex ufficio di collocamento).

PERCHE' CHIEDERLA?

Tutta la cifra anticipata con la RITA paga la tassazione agevolata pari al massimo al 15% che, dopo 15 anni dalla prima iscrizione, cala del 0,30% annuale fino al minimo del 9%, sempre solo sul capitale (quota iscritto, quota azienda e quota TFR), se riscattata in quota capitale o rendita pagherebbe, per periodi precedenti al 01/01/2007, dal 23% al 30%.

Composto e Stampato presso la sede First/CISL Emilia Centrale a Reggio Emilia - Via Turri,69 -tel.0522/357445 - (fax 357438)
- e-mail credem@firstcisl.it - pagina Credem nel sito First/CISL Nazionale www.firstcisl.it/creditoemiliano/
Hanno collaborato a questo numero: Sandoni M. - De Conti S.

COME FUNZIONA?

La cifra, pari alla percentuale richiesta di anticipazione di quanto accumulato nella propria posizione al Fondo Pensione, viene separata dal montante totale e accantonata in una linea di investimento dedicata, che può comunque essere la stessa della quota restante.

All'interessato verranno versate un numero di rate pari ai mesi mancanti alla data di pensionamento di vecchiaia (valida alla data della richiesta e non adeguata tempo per tempo), rapportate alla frequenza trimestrale delle stesse.

La cifra accantonata rimane in gestione al Fondo Pensione e matura i rendimenti della linea di investimento richiesta.

E' comunque possibile revocare la richiesta di RITA in qualsiasi momento.

La posizione nel Fondo Pensione rimane attiva e si possono agire tutte le opzioni previste dallo Statuto sulla parte non anticipata e/o fare versamenti.

Non è possibile richiedere l'anticipazione se dal calcolo del numero di rate risulta una erogazione in una unica rata.

COSA SI DEVE SCEGLIERE?

IL MONTANTE DA ANTICIPARE

Il lavoratore può liberamente decidere la percentuale del montante accumulato da farsi erogare come RITA.

LA LINEA DI INVESTIMENTO

La cifra totale scelta per l'anticipazione può essere accantonata in una linea di investimento diversa da quella residua, a scelta dell'interessato.

IL REGIME FISCALE

E' possibile scegliere di NON utilizzare il regime fiscale agevolato, che non produce imponibile fiscale, ma utilizzare il regime fiscale ordinario, che produce imponibile fiscale, per avere "capienza fiscale" e applicare le deduzioni di imposta alle quali si ha diritto (es: ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ...) che non possono essere caricate su altro familiare anche se si è fiscalmente a suo carico (come invece si può fare per le spese mediche).

COSA NON SI DEVE SCEGLIERE?

LA FREQUENZA DELLE RATE

La frequenza è trimestrale, secondo quanto indicato nello statuto del Fondo.

IL NUMERO DELLE RATE DI ANTICIPO

Il numero delle rate di anticipo NON SONO da scegliere perché vengono calcolate prendendo a riferimento la data di pensionamento di vecchiaia (valida alla data della richiesta) e la data di accettazione della domanda di RITA, in base poi alla frequenza della rata trimestrale se ne deduce il numero.

Per saperne di più potete contattare i colleghi: Sandoni Marco (dip 053 Bologna) Componente Cda del Fondo Pensione, De Conti Stefano, Quacquarelli Giuseppe, Masi Claudio, Spadacini Laura componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa.